



DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che "*le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 e successive modiche e integrazioni, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*" e, in particolare, l'articolo 15 che definisce le competenze della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (nel seguito DG PIF);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*" e, in particolare, l'articolo 18 che definisce le competenze dei quattro uffici di livello dirigenziale non generale nei quali è articolata la DG PIF;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 al n. 2464, con il quale è stato conferito all'ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della DG PIF;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'*Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027*, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 marzo 2025, n. 65 di approvazione della *Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025*, registrato dalla Corte dei conti in data 31 marzo 2025 al n. 1209;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Energia n 132 del 9 maggio recante la *Direttiva di II livello anno 2025*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 febbraio 2025, n. 36, recante adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATE, in particolare, le modifiche apportate alla predetta decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale di riprese e resilienza presentato dall'Italia con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 finalizzate, tra l'altro, a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato *Missione 7*, da dedicare alle iniziative *REPowerEU*;

VISTO l'allegato riveduto alla ridetta decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 *Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse*, afferente alla Componente 2 *Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile* della Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica* (nel seguito anche M2C2 I 3.1 ovvero Investimento 3.1), volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette *hydrogen valleys*;

VISTE le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 di cui al medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

CONSIDERATO altresì l'Investimento 3, *Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse*, afferente alla Missione 7, *REPowerEU* (nel seguito anche M7 I 3 ovvero Investimento 3), di

cui al richiamato allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale si prevede di destinare euro 90.000.000,00 al potenziamento dell'Investimento 3.1 al fine di consentire il completamento entro giugno 2026 di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, oltre a quelli già previsti dalla misura vigente;

VISTI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 e, in particolare, i seguenti milestone e target associati ai predetti investimenti M2C2 I 3.1 e M7 I 3:

- a) milestone M2C2-48, afferente alla misura M2C2 I 3.1, raggiunta entro il termine previsto del 31 marzo 2023: *“Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”*;
- b) target M2C2-49, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da conseguire entro il 30 giugno 2026: *“Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”*;
- c) target M7-13, afferente alla misura M7 I 3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: *“Completamento di almeno 12 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse [ivi inclusi i 10 progetti di cui al target M2C2-49] con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno”*;

VISTO l'accordo denominato *Operational Arrangements* (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, e successive modifiche;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2023/C 80/01), recante “*Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 marzo 2023;

VISTO il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni (2014/C 174/01) - *Carta della governance multilivello in Europa*;

VISTE le *Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020* (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, “*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*”;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 500.000.000,00 euro per l'attuazione dell'Investimento 3.1 e ne definisce la ripartizione (Tabella B) sulla base dei relativi obiettivi e traguardi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, recante modifiche alla Tabella A allegata al predetto decreto del 6 agosto 2021, che per l'Investimento 3 della Missione 7 destina al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica euro 90.000.000,00;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante *“Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”*, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *“costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e ss.mm.ii.;

VISTE le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze indirizzate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all’attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonché all’esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;

VISTA, in particolare, la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “PNRR – *Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTO il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’attuazione delle misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;

VISTE, in particolare, le “*Linee guida per i Soggetti Attuator delegati*” allegate al predetto documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l’attuazione delle misure PNRR;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR, recante “PNRR – *Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR, recante “PNRR – *Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR, recante “PNRR - *Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2022, recante l’Avviso pubblico con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “*Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde*”, riconnesso all’attuazione della Riforma 4 “*Misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno*” inclusa nella Componente 2 della Missione 2 del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, n. 463, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, il quale disciplina, tra l’altro, le modalità e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni a valere sull’Investimento 3.1 finalizzate a sostenere la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, all’uopo destinando l’ammontare di euro 450.000.000,00 e definendone il riparto tra le Regioni e le Province autonome che hanno utilmente manifestato il proprio interesse in riscontro all’avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021 in base allo schema di assegnazione di cui all’Allegato 1;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ai sensi del quale le predette agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa a graduatoria, dalle Regioni e dalle Province autonome come prima identificate;

VISTO il decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della

transizione ecologica del 21 ottobre 2022, sono definiti gli adempimenti in capo alle Regioni e alle Province autonome, nonché lo schema del Bando tipo, di cui all'Allegato 1 al medesimo decreto, finalizzato a fornire lo standard degli avvisi pubblici regionali e provinciali per la concessione delle agevolazioni in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse da finanziare nell'ambito dell'Investimento 3.1;

VISTO, in particolare, l'articolo 15 del predetto Bando tipo che specifica le modalità di gestione finanziaria degli stessi, introducendo le opzioni finanziarie cosiddette *decentrata* e *accentrata* in base alle quali, rispettivamente, i trasferimenti delle risorse sono effettuati dal Ministero nei confronti dei Soggetti attuatori esterni individuati a valle delle procedure selettive ovvero dalle medesime Regioni e Province autonome;

ATTESO che il modello di coordinamento dell'attuazione definito dal decreto ministeriale del 21 ottobre 2022 e dal decreto direttoriale del 23 dicembre 2022 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome che hanno utilmente manifestato il proprio interesse in riscontro all'avviso del 15 dicembre 2021 il ruolo di organismi intermedi a cui sono delegate da parte del MASE, come previsto dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali dei progetti selezionati ad esito delle procedure competitive, nonché della gestione finanziaria, nel caso in cui l'ente territoriale abbia optato per la modalità di gestione finanziaria cd. *accentrata* di cui all'articolo 15 del Bando tipo, fermo restando in capo al Ministero il ruolo di punto unico di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva sulla regolarità dell'Investimento 3.1 esercitabile anche attraverso controlli di *quality review*;

VISTI gli Accordi di seguito richiamati conclusi tra il Ministero e ciascuna Regione e Provincia autonoma che ha utilmente manifestato interesse all'Avviso del 15 dicembre 2021, finalizzati a regolare la delega di funzioni come prima determinata per l'attuazione dell'Investimento 3.1;

Opzione finanziaria	Regione e P.A.	Accordo		Addendum	
		numero e data	DD approvazione	numero e data	DD approvazione
decentrata	Abruzzo	n. 37 del 28/02/2023	n. 347 del 24/05/2023	--	--
	Basilicata	n. 22 del 13/02/2023	n. 348 del 24/05/2023	n. 31 del 20/02/2025	n. 89 del 21/02/2025
	Calabria	n. 17 del 31/01/2023	n. 353 del 24/05/2023	--	--
	Lazio	n. 24 del 13/02/2023	n. 361 del 24/05/2023	n. 28 del 08/11/2024	n. 198 del 11/11/2024
	Liguria	n. 10 del 26/01/2023	n. 363 del 24/05/2023	--	--
	Lombardia	n. 27 del 13/02/2023	n. 365 del 24/05/2023	n. 22 del 29/10/2024	n. 128 del 29/10/2024
	Molise	n. 26 del 13/02/2023	n. 351 del 24/05/2023	--	--
	Piemonte	n. 34 del 23/02/2023	n. 352 del 24/05/2023	n. 26 del 07/11/2024	n. 195 del 07/11/2024
	Bolzano	n. 28 del 13/02/2023	n. 350 del 24/05/2023	n. 30 del 11/11/2024	n. 200 del 11/11/2024
	Trento	n. 41 del 01/03/2023	n. 360 del 24/05/2023	--	--
	Puglia	n. 19 del 06/02/2023	n. 354 del 24/05/2023	n. 36 del 20/11/2024	n. 222 del 21/11/2024
	Sardegna	n. 9 del 09/01/2023 e rettifica n.50 del 29/03/2023	n. 356 del 24/05/2023	n. 155 del 18/10/2024	n. 157 del 18/10/2024
	Sicilia	n. 94 del 15/06/2023	n. 393 del 15/06/2023	n. 34 del 14/11/2024	n. 211 del 15/11/2024
	Toscana	n. 25 del 13/02/2023	n. 358 del 24/05/2023	n. 39 del 09/04/2025	n. 141 del 10/04/2025
	Umbria	n. 33 del 22/02/2023	n. 362 del 24/05/2023	--	--
	Valle d'Aosta	n. 23 del 13/02/2023	n. 364 del 24/05/2023	n. 27 del 07/11/2024	n. 197 del 08/11/2024
	Veneto	n. 32 del 21/02/2023	n. 366 del 24/05/2023	--	--
accentrata	Campania	n. 39 del 01/03/2023	n. 355 del 24/05/2023	n. 21 del 28/10/2024	n. 181 del 29/10/2024
	Emilia-Romagna	n. 38 del 28/02/2023	n. 357 del 24/05/2023	n. 23 del 29/10/2024	n. 184 del 30/10/2024
	Friuli-Venezia Giulia	n. 15 del 30/01/2023	n. 359 del 24/05/2023	n. 33 del 14/11/2024	n. 207 del 15/11/2024
	Marche	n. 40 del 01/03/2023	n. 349 del 24/05/2023	n. 20 del 28/10/2024	n. del 29/10/2024

VISTO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427, ciascuna Regione e Provincia autonoma ha emanato un proprio Avviso pubblico redatto secondo lo schema del Bando tipo di cui all'Allegato 1 al medesimo decreto (di seguito *Avviso pubblico*);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11 di ciascun Avviso pubblico, ogni Regione e Provincia autonoma ha provveduto alla costituzione di una commissione di ammissione e valutazione delle proposte progettuali secondo le modalità indicate nel citato articolo e che detta commissione ha effettuato l'istruttoria tecnica delle domande di agevolazione secondo le modalità e i tempi definiti al successivo articolo 12 ai fini dell'elaborazione di una proposta di graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito a ciascun progetto;

CONSIDERATO che ciascuna Regione e Provincia autonoma ha approvato le proposte di graduatoria dei progetti elaborate dalle citate commissioni, pubblicando le stesse sui propri siti istituzionali;

VISTO l'articolo 14, comma 2, di ciascun Avviso pubblico, il quale prevede che, per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ogni Regione e Provincia autonoma adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni;

CONSIDERATO che, ad esito della concessione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari, non sono state esaurite le dotazioni finanziarie assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento energia del 17 aprile 2024, n. 164, recante *“attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla ripartizione delle risorse residue, assegnate nell'ambito dell'Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, Missione 2, Componente 2, del PNRR”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera a), il quale prevede che le predette risorse residue saranno incrementate con “le risorse integrative previste nell'ambito dell'Investimento 3, “Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”, incluso nella Missione 7, “REPowerEU” [...]” pari a euro 90.000.000,00;*

VISTO il decreto del Direttore generale incentivi energia del 27 giugno 2024, n. 102 di attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento energia del 17 aprile 2024, n. 164, recante assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse integrative a valere sulla misura di rafforzamento dell'Investimento 3.1, introdotta dal capitolo aggiuntivo dedicato alle iniziative REPowerEU, in base ai criteri di allocazione definiti dal medesimo decreto dipartimentale del 17 aprile 2024;

VISTO il decreto del Direttore generale programmi e incentivi finanziari del 9 agosto 2024, n. 40, recante modifiche dell'Allegato 1 al richiamato decreto 27 giugno 2024, n. 102;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, con il quale è stato disposto l'assegnazione delle risorse per i progetti bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, connessi all'Investimento 3.1, e che le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, la lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463 siano impiegate in favore dei progetti di cui all'Investimento 3.1 ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse da parte delle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Direttore generale programmi e incentivi finanziari del 12 dicembre 2024, n. 302, recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Capo Dipartimento energia del 17 aprile 2024, riferito alla assegnazione alle Regioni e Province autonome, in base alla chiave di riparto definita nel medesimo decreto dipartimentale, delle ulteriori economie rinvenienti entro la data del 31 ottobre 2024 derivanti da rinunce ovvero revoche totali e parziali;

VISTO il decreto del Direttore generale programmi e incentivi finanziari dell'8 maggio 2025, n. 154, recante attuazione dell'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 404 del 18 novembre 2024;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante *“Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”* e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 18-*quinquies* che, in materia di disposizioni finanziarie applicabili al PNRR, introduce misure di semplificazione e accelerazione dei trasferimenti in favore dei soggetti attuatori prevedendo:

- a) al comma 1 che, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei Soggetti attuatori degli interventi del PNRR, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR;
- b) al comma 2 che, in sede di presentazione delle richieste di trasferimento, *“i Soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai Soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento”*;
- c) al comma 3 che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, recante *“Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”*, con il quale si definiscono, all'indirizzo delle Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR e dei Soggetti attuatori dei relativi interventi, le specifiche disposizioni attuative delle misure di accelerazione dei trasferimenti e delle riconosciute procedure di controllo di cui al predetto articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (nel seguito *decreto del 6 dicembre 2024*);

VISTE le FAQ pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze sul sito di Italia Domani e sulla piattaforma RGS, che chiariscono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto del 6 dicembre 2024, ed in particolare la FAQ n.9 che interpreta l'espressione *“[...] come risultanti dall'ultimo stato di avanzamento dell'intervento di competenza positivamente verificato”*, riferita alle spese dichiarate dai Soggetti attuatori ai fini delle richieste di trasferimento intermedio/saldo, per come riportata negli Allegati 1 e 2 al medesimo decreto, specificando che la stessa debba intendersi come da applicarsi anche alle spese afferenti a stati di avanzamento adottati dal RUP e per i quali il RUP, previa verifica positiva riguardante anche la presenza ed il rispetto dei requisiti PNRR oltre che la regolarità amministrativo-contabile, ha emesso il relativo certificato di pagamento. La medesima FAQ precisa inoltre che la predetta espressione è da intendersi in maniera estensiva anche da applicare, ove presenti, alle spese maturate alla medesima data degli stati di avanzamento nell'ambito del quadro economico ma al di fuori dello stato di avanzamento per le quali esista una disposizione di liquidazione e pagamento, confermando pertanto l'aggiornamento di quanto previsto dall'art.2 c.2 del DM 11 ottobre 2021 che recita *“...una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTA la circolare prot. n. 32927 del 20 febbraio 2025 e relativi strumenti e FAQ correlate, adottata dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione del MASE (nel seguito DG GEFIM), pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, la quale, nel perimetro

definito dalla norma primaria e dalle relative disposizioni attuative prima richiamate, fornisce specifiche indicazioni operative, all'indirizzo dei Soggetti attuatori delle misure PNRR di competenza del MASE, in merito alle richieste di trasferimento ed ai connessi adempimenti in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo;

ATTESO che l'aggiornamento del circuito finanziario operato dal decreto del 6 dicembre 2024 è da ritenersi immediatamente applicabile ai soli casi in cui il medesimo circuito riguarda l'Amministrazione centrale ed il Soggetto attuatore/beneficiario finale e non anche i casi di attivazione dei Soggetti attuatori delegati/Organismi intermedi nei processi di gestione finanziaria - non essendo questi ultimi espressamente menzionati in alcun punto nel predetto decreto - e che, pertanto, le relative procedure non sono applicabili *ex lege* alla fattispecie di Accordi di cooperazione istituzionale, richiamati in tabella, che prevede l'attivazione dell'opzione finanziaria cd. *accentrata*;

VISTE le ulteriori indicazioni operative della DG GEFIM, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Investimento 3.1, delle procedure attuative del *decreto del 6 dicembre 2024* come ricostruite nella menzionata nota circolare DG GEFIM n. 32927 del 20 febbraio 2025, la cui emanazione si è resa necessaria in ragione della peculiare modalità attuativa dell'Investimento (modalità cd. "a regia delegata", ovvero caratterizzata dalla presenza di Soggetti attuatori delegati/Organismi intermedi identificati nelle Regioni/Province autonome) non espressamente menzionata all'interno del *decreto del 6 dicembre 2024*;

CONSIDERATO, anche in base a quanto sopra premesso, che la sopravvenienza normativa di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge del 13 agosto 2024, n. 113 e le relative disposizioni attuative introdotte dal *decreto del 6 dicembre 2024* - per come perimetrare nella nota circolare DG GEFIM n. 32927 del 20 febbraio 2025 e applicate all'Investimento 3.1 in base alle indicazioni operative prima menzionate - aggiornano *ex lege* i circuiti finanziari degli Accordi di cooperazione riportati in tabella con attivazione dell'opzione finanziaria cd. "*decentrata*" di cui all'articolo 7, comma 2, dei medesimi Accordi, per i quali si ritiene comunque di includere la formulazione aggiornata nell'articolo del presente decreto;

VISTO l'articolo 7, comma 2, comune ai richiamati Accordi con attivazione dell'opzione finanziaria cd. *accentrata* ed in particolare la *lett. b)*, la quale prevede che, al fine di garantire la disponibilità di cassa necessaria per le erogazioni in favore dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, il Ministero provvede ad erogare, a titolo di trasferimenti intermedi, una o più quote, fino al 90% dell'importo assegnato al Soggetto attuatore delegato/Organismo intermedio, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, a seguito della presentazione al Ministero di apposite domande di rimborso, attestanti anche le attività di controllo svolte nell'ambito della delega di funzioni in base alle procedure e modalità descritte nelle linee guida e istruzioni di derivazione ministeriale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di aggiornare l'articolo 7, comma 2 dei menzionati Accordi di cooperazione con attivazione dell'opzione finanziaria cd. "*accentrata*" al fine di garantirne l'adeguamento alla sopravvenienza normativa di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge del 13 agosto 2024, n. 113 e alle relative disposizioni attuative e di provvedervi tramite decreto, ed in particolare la *lett. b)* al fine di prevedere un meccanismo in analogia a quello stabilito per i rapporti MEF – Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, che consenta alle Regioni in argomento di effettuare richieste

di trasferimenti intermedi al MASE-DG GEFIM basate su esigenze di liquidità parametrize alle citate richieste di trasferimento ricevute dai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali;

CONSIDERATO che rimane valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine degli Accordi in narrativa, salvo che per le modifiche apportate con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che, in relazione al tema dell'ultimazione dei lavori degli interventi, l'Allegato 1 al citato decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427, in linea con le previsioni del target M7-13, riporta:

- a) all'articolo 5, comma 2, lettera c) *“Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al comma 1 rispettano quanto di seguito indicato [...] essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera b), entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026”*;
- b) all'articolo 5, comma 2, lettera k) *“Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al comma 1 rispettano quanto di seguito indicato [...] le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 21, comma 3”*;
- c) all'articolo 15, comma 8, lettera b) *“[...] La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da: [...] la documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026”*;
- d) all'articolo 18, comma 1, lettera h) *“Le agevolazioni concesse possono essere revocate [...] nei seguenti casi: [...] mancata ultimazione degli interventi entro il 30 giugno 2026”*;
- e) all'articolo 18, comma 2, lettera b) *“Le agevolazioni concesse sono altresì revocate in misura parziale, con provvedimento del [...] qualora non siano rispettati i tempi di conclusione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera d) ed il rispetto della data ultima del 30 giugno 2026. Nei casi di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al punto (70), lettera e) del Temporary Framework Russia-Ucraina”*;
- f) all'appendice A.1 – Schema di domanda di agevolazione, lettera r) *“dichiara che gli interventi oggetto della proposta progettuale [...] saranno ultimati entro i tempi previsti dalla Sezione 2.5 del Temporary Framework Russia – Ucraina e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026”* e nota 6 *“Per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell'intervento ammesso alle agevolazioni”*;
- g) all'appendice C – Check-list per la verifica dei requisiti di idoneità, Ri4 *“Gli interventi saranno ultimati entro i tempi previsti dalla Sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 se antecedente”*;

CONSIDERATO altresì che, in relazione al medesimo tema dell'ultimazione dei lavori degli interventi, il decreto del Direttore generale programmi e incentivi finanziari del 2 aprile 2025, n. 128 all'articolo unico, comma 1, prevede che *“Per gli impianti addizionali asserviti [...], la data di fine lavori di cui all'Allegato 1, articolo 5, comma 2, lettera c) è fissata a 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni”*;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 recante *“Quadro temporaneo di*

crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e, in particolare, il punto 77, lettera d), il quale prevede che "gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2025. Ad eccezione delle tecnologie eoliche offshore, gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 36 mesi dalla data di concessione";

CONSIDERATO che la condizione connessa al completamento e operatività degli impianti di cui alla richiamata Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 è altresì riportata nelle decisioni della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023 e 914 final del 14/02/2025 di approvazione del regime di aiuto connesso all'Investimento 3.1 della M2C2;

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, recante *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO opportuno definire puntualmente le richiamate disposizioni inerenti ai temi di (a) ultimazione dei lavori e di (b) operatività, ovvero dell'entrata in esercizio, degli interventi;

CONSIDERATO che gli interventi oggetto di agevolazione a valere sull'Investimento 3.1 della M2C2, constano di due componenti distinte, così come individuate dall'articolo 5, comma 1 dell'Allegato 1 al citato decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427, e che, per ognuna di essi, è opportuno definire puntualmente la data di ultimazione dei lavori e la data di entrata in esercizio;

RITENUTO pertanto opportuno modificare l'Allegato 1 al decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427 e il decreto del Direttore generale incentivi energia del 2 aprile 2025, n. 128, al fine di chiarire univocamente la data di ultimazione dei lavori e la data di entrata in esercizio dei componenti relativi agli interventi ammessi alle agevolazioni;

CONSIDERATO altresì che la richiamata Comunicazione della Commissione Europea (2023/C 101/03) del 17 marzo 2023 stabilisce al punto 77, lettera d), terzo periodo, che il regime di aiuto dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato rispetto del termine, come prima richiamato, di ultimazione ed entrata in operatività degli impianti agevolati;

RITENUTO pertanto necessario modificare l'articolo 18 dell'Allegato 1 al decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427 con riferimento alle misure di revoca totale e parziale dell'agevolazione concessa prevedendo la specifica fattispecie di cui al menzionato punto 77, lettera d), terzo periodo della Comunicazione della Commissione Europea (2023/C 101/03) del 17 marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 108466 del 6 giugno 2025 della DG GEFIM con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR;

tutto ciò premesso, visto, considerato, atteso e rilevato

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche degli Accordi di cooperazione istituzionale)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e ss.mm.ii., l'articolo 7, comma 2 degli Accordi di cooperazione istituzionale, conclusi tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Campania, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Marche, per come richiamati in premessa, finalizzati a regolare la delega di funzioni per l'attuazione dell'Investimento 3.1 *“Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”*, afferente alla Componente 2 *Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile* della Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica* del PNRR, è sostituito dal seguente:

“a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'importo assegnato al Soggetto attuatore delegato, a seguito della registrazione della Corte dei conti del presente Accordo, su richiesta da effettuarsi, a cura dello stesso Soggetto attuatore delegato, tramite il format reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

b) una o più quote, fino al 90% dell'importo assegnato al Soggetto attuatore delegato (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di apposite richieste di erogazione, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, secondo le procedure di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, alla circolare MASE-DGGEFIM n. 32927 del 20 febbraio 2025, alle ulteriori e specifiche indicazioni pubblicate sul sito del MASE con riferimento alla Misura M2C2 I 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” ed alle Linee guida MASE per i Soggetti attuatori delegati”.

c) una quota a saldo, pari al 10% dell'importo della concessione, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale da parte del Soggetto attuatore delegato, attestante la conclusione degli interventi ricadenti nella responsabilità dello stesso, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza, secondo le procedure di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, alla circolare MASE-DGGEFIM n. 32927 del 20 febbraio 2025, alle ulteriori e specifiche indicazioni pubblicate sul sito del MASE con riferimento alla Misura M2C2 I 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” ed alle Linee guida MASE per i Soggetti attuatori delegati”.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e ss.mm.ii., l'articolo 7, comma 2 degli Accordi di cooperazione istituzionale, conclusi tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, per come richiamati in premessa, finalizzati a regolare la delega di funzioni per l'attuazione dell'Investimento 3.1 *“Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”*, afferente alla Componente 2 *Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile* della Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica* del PNRR, è sostituito dal seguente:

- “a) una quota di anticipazione, fino ad un massimo del 10% dell’agevolazione concessa, su richiesta del Soggetto attuatore esterno/ beneficiario finale, da effettuarsi attraverso la tile “Le mie richieste” del sistema ReGiS;*
- b) una o più quote, fino al 90% dell’importo dell’agevolazione concessa (compresa l’anticipazione), a seguito della presentazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di apposite richieste di trasferimento, da effettuarsi attraverso la tile “Le mie richieste” del sistema ReGiS, secondo le procedure di cui all’articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, alla circolare MASE-DGGEFIM n. 32927 del 20 febbraio 2025, alle ulteriori e specifiche indicazioni pubblicate sul sito del MASE con riferimento alla Misura M2C2 I 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” ed alle Linee guida MASE per i Soggetti attuatori delegati”.*
- c) una quota a saldo, pari al 10% dell’agevolazione concessa, attraverso la presentazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica della richiesta di erogazione finale da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi attraverso la tile “Le mie richieste” del sistema ReGiS, secondo le procedure di cui all’articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, alla circolare MASE-DGGEFIM n. 32927 del 20 febbraio 2025, alle ulteriori e specifiche indicazioni pubblicate sul sito del MASE con riferimento alla Misura M2C2 I 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” ed alle Linee guida MASE per i Soggetti attuatori delegati”.*
3. Fatto salvo quanto disposto dal presente provvedimento modificativo degli accordi di cui al comma 1, rimane valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine degli accordi medesimi.

Articolo 2

(Modifiche al decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427)

1. All’Allegato 1 del decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a) all’articolo 5, comma 2:
- i. la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- “c) essere ultimati non oltre il 30 giugno 2026. Per data di ultimazione dei lavori si intende:*
- 1) relativamente all’impianto addizione asservito:*
- i. per impianti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data relativa all’ultimazione dei lavori, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA);*
- ii. per impianti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato;*
- 2) relativamente all’elettrolizzatore, la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato.”;*

ii. dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) entrare in esercizio entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14. Per data di entrata in esercizio s'intende:

1) relativamente all'impianto addizione asservito:

i. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data del rilascio della licenza d'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'apertura dell'officina elettrica di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii.;

ii. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10;

2) relativamente all'elettrolizzatore, la data della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 e ss.mm.ii.”;

b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h-bis) qualora non sia rispettato il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c-bis)”.

2. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, rimangono valide ed efficaci in ogni sua parte le disposizioni di cui decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427.

Articolo 3

(Modifiche degli Avvisi delle Regioni e delle Province autonome)

1. Le Regioni e le Province autonome assicurano il recepimento delle modifiche di cui all'articolo 1 del presente decreto nell'ambito degli Avvisi pubblicati in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Direttore generale incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427.

Articolo 4

(Modifiche al decreto del decreto del Direttore generale programmi e incentivi finanziari del 2 aprile 2025, n. 128)

1. Al decreto del Direttore generale programmi e incentivi finanziari del 2 aprile 2025, n. 128, articolo unico, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “fine lavori” sono sostituite con “entrata in esercizio”;
- b) le parole “lettera c)” sono sostituite con “lettera c)-bis”
- c) le parole “,fermo restando il termine ultimo del 30 giugno 2026” sono eliminate.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto viene notificato a mezzo PEC alle Regioni e Province autonome e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MASE e alla Corte dei conti per le verifiche di competenza.

Il Direttore Generale

Stefania Crotta

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*